

**REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI GESTIONE
DEL FONDO DI GARANZIA EX LEGGE 289/2002, ARTICOLO 90, COMMA 12
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Definizioni

- a. *“Banche richiedenti”*: le banche finanziatrici, iscritte all’Albo di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che richiedono la *Garanzia diretta* del *Fondo* (di seguito *Banche*);
- b. *“Cogaranzia”*: la Garanzia diretta prestata dal Fondo, congiuntamente al mandato di credito e/o alla fidejussione del CONI, del CIP e della CONI Servizi ovvero a garanzie fidejussorie rilasciate dai Confidi, da altri Fondi di garanzia o altri soggetti con i quali si sia convenuto tra i cogaranti che tra gli stessi non ci sarà rivalsa in relazione a quanto corrisposto in esecuzione della garanzia prestata;
- c. *“Comitato di Gestione dei Fondi Speciali”*: è l’Organo del Gestore del Fondo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del *Fondo*, ai sensi dell’articolo 90, comma 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni, e dello Statuto dell’Istituto per il Credito Sportivo, e ha la facoltà di delegare parte delle sue funzioni deliberative, ai Dirigenti ed ai Quadri direttivi del *Gestore*, tenendo conto delle esigenze organizzative e nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità a essi assegnati (di seguito *Comitato*);
- d. *“Enti apportanti”*: gli Enti pubblici che hanno conferito direttamente o indirettamente apporti al *Fondo*, ai sensi dell’articolo 90, comma 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni;
- e. *“Esposizione debitoria”*: capitale residuo, rate insolute, interessi contrattuali e di mora del Finanziamento assistito dalla *Garanzia diretta*;
- f. *“Finanziamento”*:
- il mutuo concesso a società o associazioni sportive, nonché a ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua anche indirettamente finalità sportive, ad esclusione degli enti pubblici territoriali, a fronte di *Interventi ammissibili*. Tali mutui non devono essere già stati concessi dalle *Banche* salvo che la delibera di concessione sia condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del *Fondo*;

- Il mutuo garantito dal CONI, dal CIP, dalla CONI SERVIZI Spa, concesso a fronte di *Interventi ammissibili*, anche se erogato in tutto o in parte, a condizione che sia in regola con i pagamenti.
- g. “*Fondo di Garanzia*”: è il Fondo che è stato istituito con la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni per la fornitura di *garanzia* per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree (di seguito *Fondo*);
- h. “*Fondo di Dotazione netto*”: è costituito dai conferimenti effettivi modificati dagli utili/perdite di gestione (di seguito *Fondo di Dotazione*);
- i. “*Garanzia*”: la *Garanzia diretta* e la *Cogaranzia* prestate dal *Fondo* e relative ad *Interventi ammissibili*;
- j. “*Garanzia diretta*”: è la garanzia prestata dal *Fondo* a favore delle *Banche richiedenti*;
- k. “*Gestore del Fondo*”: è l’Istituto per il Credito Sportivo, con sede legale in Roma, via Giambattista Vico, n. 5 (di seguito *Gestore*);
- l. “*Inadempimento*”: l’inadempimento, anche parziale, del *Soggetto beneficiario* agli obblighi di pagamento derivanti dal Finanziamento concesso dalla *Banca*, che legittimi quest’ultima a risolvere il relativo contratto. L’*Inadempimento* si verifica inoltre:
- alla data in cui la Banca è venuta a conoscenza della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento del *Soggetto beneficiario finale*;
 - alla data in cui la Banca è venuta a conoscenza del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo del *Soggetto beneficiario finale*;
 - alla data in cui la Banca è venuta a conoscenza dell’ammissione alle altre procedure concorsuali del *Soggetto beneficiario finale*;
- L’*Inadempimento* si verifica infine in tutte le ipotesi di inadempimento previste nel contratto di Finanziamento che comportino la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del mutuo.
- m. “*Interventi ammissibili*”: gli investimenti materiali relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree. Gli *Interventi ammissibili* devono essere effettuati nel territorio nazionale. Gli investimenti oggetto della *Garanzia* non devono essere alienati, ceduti o distratti dalla loro destinazione sportiva dalla data di ammissione all’intervento del *Fondo* e per tutta la durata dell’ammortamento del finanziamento;
- n. “*Ponderazione*”: l’attribuzione di un peso diverso all’impegno sul *Fondo* di ciascuna *Garanzia* rilasciata in funzione della rischiosità del *Soggetto beneficiario*;

- o. *“Plafond disponibile del singolo Ente apportante”*: una sezione dedicata, nell’ambito del *Fondo*, costituita dagli apporti complessivi al *Fondo* del singolo *Ente apportante*, impegnabile per il rilascio della *Garanzia*, in base alla *Ponderazione* applicata, a favore di *Banche* per finanziamenti concessi a *Soggetti beneficiari* considerati ammissibili dallo stesso *Ente apportante*. La quota residua disponibile del *Plafond*, per ulteriori garanzie, sarà reintegrabile in ragione della percentuale ponderata di quota capitale garantita dalla *Garanzia* e rimborsata con il pagamento delle rate di mutuo di ogni singola operazione, a partire dalla sesta rata semestrale e dalla dodicesima rata mensile o trimestrale;
- p. *“PMI”*: le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera l’importo di € 50.000.000,00 (*cinquantamiloni/00*), oppure il cui totale di bilancio annuo non supera l’importo di € 43.000.000,00 (*quarantatremiloni/00*), come definite dall’Allegato I al Regolamento (UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014));
- q. *“Soggetti beneficiari finali”*: i soggetti che hanno i requisiti per essere beneficiari della *Garanzia diretta* e della *Cogaranzia* del *Fondo* (di seguito *Soggetti beneficiari*);
- r. *“Nuove imprese”*: quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo.

* * *

Tutte le definizioni riportate nel presente Regolamento assumono la medesima accezione sia per i termini indicati al singolare che al plurale.

ARTICOLO 1

(SOGGETTI RICHIEDENTI)

1. Possono richiedere la *Garanzia* del *Fondo* le *Banche*.

ARTICOLO 2

(SOGGETTI BENEFICIARI FINALI)

1. Sono *Soggetti beneficiari* le società e le associazioni sportive e ogni altro soggetto pubblico o privato che persegue anche indirettamente finalità sportive, ad esclusione degli enti pubblici territoriali, e che, nel caso in cui la *Garanzia* costituisca aiuto di Stato, non si trovino in condizioni di difficoltà ai sensi della vigente normativa UE in materia di aiuti di Stato applicabile (art. 2, punto 18 del regolamento 651/2014; art. 4, comma 6 del regolamento 1407/2013);

ARTICOLO 3

(FINANZIAMENTI AMMISSIBILI)

1. Sono ammissibili alla *Garanzia* i *Finanziamenti* relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree.

ARTICOLO 4

(CARATTERISTICHE E COPERTURA MASSIMA DELLA GARANZIA)

1. La *Garanzia* è esplicita, incondizionata ed irrevocabile, salvo quanto espressamente previsto dal presente Regolamento; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione.
2. La *Garanzia del Fondo* può essere rilasciata a fronte di *Interventi ammissibili* finanziati con mutui a medio-lungo termine e garantisce un periodo di preammortamento non superiore a 36 (trentasei) mesi, un periodo di ammortamento non superiore a 20 (venti) anni e comunque fino a totale estinzione dell'operazione finanziaria garantita. La *Garanzia* di durata inferiore a quella dell'operazione finanziaria garantita cessa i suoi effetti dopo un anno dalla sua scadenza.
3. La *Garanzia* può essere concessa in misura non superiore all'80% dell'ammontare del finanziamento concesso dalla *Banca al Soggetto beneficiario*.
4. Il *Comitato*, per iniziative ed interventi di elevato valore sociale, può deliberare, entro limiti d'importo prefissati, la concessione della *Garanzia* anche in misura pari al 100% dell'ammontare del finanziamento ammesso ai benefici del *Fondo*. La concessione di una *Garanzia* superiore all'80% è ammissibile solo nel caso in cui non costituisca aiuto di Stato. I criteri che definiscono l'elevato valore sociale ed i limiti d'importo saranno deliberati preventivamente dal *Comitato*, che potrà inoltre deliberare la concessione di una garanzia superiore all'80% anche su singoli interventi, al di fuori di iniziative di carattere generale, valutandone, ad esempio, l'elevato valore in termini di integrazione e/o coesione e/o innovazione sociale con riferimento alle attività praticate e/o alle modalità gestionali e/o alle caratteristiche strutturali dell'impianto sportivo cui si riferisce l'*Intervento ammissibile*.
5. L'importo massimo garantito complessivo per *Soggetto beneficiario*, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non è superiore a:
 - a) € 2.500.000,00 (*due milioni e cinquecentomila/00*);
 - b) € 5.000.000,00 (*cinque milioni/00*) per interventi di ammodernamento o costruzione di impianti delle classi dimensionali individuate all'articolo 1, comma 304, lettera c) della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
 - c) € 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per i mutui richiesti dal CONI, dal CIP, dalla CONI Servizi e dalle Federazioni Sportive Nazionali;

d) Un quinto del *Fondo di dotazione* e, eventualmente, ad un quinto dell'apporto del singolo *Ente apportante*.

La *Garanzia* rilasciata a valere sul *Fondo* si cumula con quella rilasciata a valere sul *Plafond disponibile del singolo Ente apportante* fino al 100% dell'ammontare del finanziamento ammesso, in tali casi la concessione di una *Garanzia* cumulata superiore all'80% è ammissibile solo se non costituisce aiuto di Stato.

6. Nei limiti dell'importo massimo garantito, la *Garanzia* copre l'ammontare dell'*Esposizione debitoria* dei *Soggetti beneficiari* nei confronti delle *Banche*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data fissata in via definitiva dall'intimazione di pagamento, di cui ai successivi articoli 11, comma 1, e 13, comma 1, nella misura percentuale massima concessa.

7. Sull'intera parte del *Finanziamento* non garantita dal *Fondo* devono essere acquisite garanzie reali o personali. Per i mutui richiesti dal CONI, dal CIP, dalla CONI Servizi e dalle Federazioni Sportive Nazionali sulla parte del *Finanziamento* non garantita dal *Fondo* devono essere acquisite garanzie reali o personali per almeno il 50% dell'importo. Per i mutui richiesti da Parrocchie di importo pari o inferiore ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), provvisti di permesso scritto dell'Ordinario Diocesano, potrà essere acquisita esclusivamente la *Garanzia* del *Fondo*. Sui *Finanziamenti* di importo pari o inferiore ad € 70.000,00 (settantamila/00) e di durata pari o inferiore ad anni 7 (sette) potrà essere acquisita esclusivamente la *Garanzia* del *Fondo* per i seguenti *Soggetti beneficiari*:

- Federazioni Sportive Nazionali;
- Società ed Associazioni sportive affiliate ad una Federazione Sportiva nazionale che rilasci apposita lettera di referenza attestante l'assenza a loro carico di provvedimenti di natura sanzionatoria o disciplinare irrogati da parte della Federazione e/o dal CONI e la regolare corresponsione dei contributi associativi alla Federazione;
- Lega Navale Italiana;
- Strutture periferiche della Lega Navale Italiana (Sezioni e Delegazioni) in possesso di una "dichiarazione di influenza" con la quale la predetta Lega s'impegna a verificare anno per anno che l'impiego dei fondi disponibili della propria struttura periferica beneficiaria della *Garanzia* del *Fondo* sia destinato alla copertura del pagamento integrale delle rate del mutuo garantito anche in caso di scioglimento della struttura periferica e ad esercitare la propria influenza sulla predetta struttura a garanzia dell'adempimento degli obblighi contratti col mutuo garantito.

La *Garanzia* del *Fondo*, nei limiti di cui ai precedenti commi del presente articolo, coprirà la quota di *Finanziamento* non coperta dalle altre garanzie, che hanno valori cauzionali determinati sulla base della Tab. 1.

Tabella 1 - percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie

Tipo Garanzia	Oggetto	Valore cauzionale	
		Percentuale	Valore di riferimento
Ipoteca	Impianto sportivo esistente	50%	Perizia
Ipoteca	Impianto sportivo in costruzione	45%	Perizia
Ipoteca	Immobile residenziale	60%	Perizia
Ipoteca	Immobile commerciale	55%	Perizia
Ipoteca	Diritto di superficie su impianti sportivi con scadenza posteriore di almeno 15 anni a quella del mutuo	50%	Perizia
Fideiussione	Bancaria, assicurativa, Confidi a prima richiesta	100%	Importo
Fideiussione	Enti locali a prima richiesta	100%	Importo
Fideiussione	Diocesi a prima richiesta	100%	Importo
Mandato di Credito	CONI, CIP, CONI Servizi S.p.A.	100%	Importo
Pegno	Conto corrente	100%	Importo
Pegno	Titoli di stato italiani	90%	Valore di mercato

8. Le *Banche* possono proporre valori cauzionali diversi rispetto a quelli indicati nella tabella 1, purché adeguatamente motivati.
9. Le *Banche* possono proporre anche altre tipologie di garanzia, la cui congruità e il valore cauzionale saranno valutati caso per caso.
10. Qualora la *Garanzia* di cui al presente Regolamento sia suscettibile di costituire aiuto di Stato, per quantificare l'elemento di aiuto di Stato concesso con la *Garanzia*, in termini di equivalente sovvenzione lordo, il *Gestore* applica le metodologie di cui all'articolo 19.
11. L'impegno massimo del *Fondo* e del *Plafond disponibile del singolo Ente apportante* è determinato a seguito della *Ponderazione* delle *Garanzie* rilasciate. Il peso attribuito a ciascuna *Garanzia* rilasciata riflette il grado di rischio del *Soggetto beneficiario*. La ponderazione normale da applicare alle *Garanzie* rilasciate è pari al 25%, mentre quella da applicare alle *Garanzie* rilasciate nell'interesse del CONI, del CIP, della CONI Servizi ovvero delle Federazioni Sportive Nazionali è pari al 15%.

ARTICOLO 5

(APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO)

1. Qualora le *Garanzie* di cui al presente Regolamento siano suscettibili di costituire aiuti di Stato (siano cioè concesse a soggetti che svolgono attività economica e possano incidere sugli scambi tra Stati membri) esse potranno essere concesse ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 352 del 24/12/2013 ovvero del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 187 del 26/6/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 (GU L 156 del 20/6/2017).

2. La presenza delle circostanze che possono determinare la natura di aiuto di Stato della *Garanzia* nonché l'applicazione dei relativi regimi di esenzione, saranno valutate caso per caso sulla base delle informazioni trasmesse dal richiedente, in conformità alle "Politiche sugli aiuti di Stato" emanate dal "Comitato" in linea con i principi enunciati nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) del 19/7/2016 e con riferimento al considerando 74 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Nel caso di *Garanzie* concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in regime "*de minimis*", l'importo complessivo degli aiuti concessi a ciascun beneficiario (inteso come "impresa unica" ai sensi dell'art. 2, par. 2 dello stesso regolamento) non può superare € 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. L'aiuto non può essere concesso alle imprese oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfano le condizioni per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei loro creditori. Nel caso di grandi imprese l'aiuto non può essere concesso se si trovano in una situazione comparabile ad un rating del credito inferiore a B- (ai sensi dell'art.4, paragrafo 6, lett. a) dello stesso regolamento).
4. Nel caso di *Garanzie* concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 l'aiuto deve essere richiesto per iscritto prima dell'inizio dei lavori o della conferma dell'ordine di acquisto delle attrezzature o del rogito di acquisto dell'impianto. L'aiuto non può essere concesso alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18, in quanto applicabile, e non potrà avere effetto per le imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero pendenti per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e incompatibili. L'importo dell'aiuto non può superare i 30 (trenta) milioni di euro e i costi totali del progetto non possono essere superiori a 100 (cento) milioni di euro. L'importo dell'aiuto non può superare, inoltre, la differenza tra i costi ammissibili (costi degli investimenti materiali e immateriali) e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. In alternativa, per gli aiuti che non superano 2 (due) milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto può coprire l'80% dei costi ammissibili.
5. Gli aiuti saranno concessi nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dall'art. 55 del regolamento 651/2014. In particolare:
 - l'uso dell'infrastruttura sportiva non deve essere riservato a un unico sportivo professionista. Il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, deve rappresentare

annualmente almeno il 20% del tempo complessivo. Se l'infrastruttura è utilizzata contemporaneamente da vari utenti, sono calcolate le frazioni corrispondenti di tempo di utilizzo;

- L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali deve essere aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 30 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese pubbliche;
 - Se club sportivi professionisti sono utenti delle infrastrutture sportive, deve essere assicurata la pubblicazione delle relative condizioni tariffarie;
 - Le concessioni o gli incarichi a terzi per la costruzione, l'ammodernamento o la gestione dell'infrastruttura devono essere assegnati con procedura ad evidenza pubblica.
6. Gli aiuti di cui al presente regolamento, qualora concessi alle condizioni previste dal presente articolo, possono essere cumulati con altre agevolazioni relative a diversi costi ammissibili; possono inoltre essere cumulati con altre agevolazioni, per gli stessi costi ammissibili, alle seguenti condizioni:
- se concessi in “de minimis”,
 - con altri aiuti “de minimis”, fino all'importo massimo di aiuto cumulato, di € 200.000,00 (duecentomila/00) in tre esercizi finanziari;
 - con aiuti ai sensi del regolamento 651/2014 fino all'importo massimo stabilito dall'art. 55 del medesimo regolamento;
 - se concessi ai sensi del regolamento 651/2014 fino all'importo massimo stabilito dall'art. 55 del medesimo regolamento.

ARTICOLO 6

(RICHIESTE DI AMMISSIONE)

1. Tutte le comunicazioni effettuate dalle *Banche* al *Gestore* e da questi alle *Banche* ed ai *Soggetti beneficiari* e relative all'intervento del *Fondo* per la *Garanzia* dovranno essere effettuate, anche ove non specificato, mediante Posta Elettronica Certificata firmata digitalmente.
2. Per ciascuna operazione, la richiesta di ammissione al *Fondo* deve pervenire al *Gestore*, mediante Posta Elettronica Certificata, entro 4 (quattro) mesi dalla data della delibera di concessione del *Finanziamento* da parte delle *Banche*, purché tale delibera di concessione sia condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla *Garanzia* del *Fondo*. Tale condizione e termine non si applicano nel caso la richiesta di ammissione al *Fondo* sia relativa alla sostituzione della garanzia del *Finanziamento* di cui al secondo alinea della lettera f) delle Definizioni. La richiesta di

ammissione al *Fondo* deve essere formalizzata su apposito modulo, di cui all'allegato 1, o conforme allo stesso, unitamente ai seguenti documenti:

- a) copia della documentazione diretta alla individuazione del *Soggetto beneficiario* e dei requisiti soggettivi per l'ammissibilità all'intervento del *Fondo* (es. atto costitutivo, statuto, ecc.);
- b) parere favorevole in linea tecnico sportiva del competente Organo tecnico del CONI, completo della distribuzione di spesa, sul progetto definitivo/esecutivo relativo alle opere sportive oggetto dell'*Intervento ammissibile*, ai sensi della Legge 2 aprile 1968, n. 526 e successive modifiche ed integrazioni per richieste di importo superiori a € 70.000,00 (settantamila/00) e durate superiori a 7 (sette) anni;
- c) progetto definitivo/esecutivo completo, regolarmente vistato dall'Organo tecnico comunale, con gli estremi del permesso di costruire, (disegni, relazione tecnica, quadro economico di spesa, computo metrico-estimativo) e munito di ogni altra autorizzazione prevista dalla legislazione vigente;
- d) permesso di costruire o altro provvedimento autorizzativo comunale, ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica;
- e) comunicazione dell'*Ente apportante* di ammissibilità ai benefici del *Fondo* nel *Plafond disponibile del singolo Ente apportante*, per le sole operazioni ammesse ai benefici nell'ambito del *Plafond disponibile del singolo Ente apportante*;
- f) copia del versamento a favore del *Fondo* di un premio pari a € 150,00 (*centocinquanta/00*), a titolo di contributo per le spese di istruttoria e gestione della pratica per l'ammissione al *Fondo*;
- g) titolo di disponibilità, per tutta la durata del mutuo, dell'impianto o dell'area sulla quale l'impianto verrà realizzato. Nel caso di opere pubbliche realizzate direttamente a spese dello *sponsor* o del privato il predetto requisito può essere assicurato dall'ente proprietario dell'impianto;
- h) consenso al trattamento dei dati sulla base del fac-simile predisposto dal *Gestore* di cui all'allegato 2;
- i) eventuale relazione predisposta dal beneficiario per rendere possibile la verifica della congruità della misura agevolativa rispetto alla normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato, finalizzata a comprovare la rilevanza locale dell'attività svolta, potenzialmente non in grado di alterare la concorrenza tra gli Stati Membri, e/o il mancato svolgimento di un'attività economica relativa all'impianto sportivo oggetto del contributo;
- j) relazione istruttoria sulla base della quale è stato deliberato o si propone di deliberare il *Finanziamento* e, in caso di delibera non ancora approvata, attestazione relativa all'acquisizione del parere favorevole di organi consultivi, propedeutico alla concessione del *Finanziamento*, eventualmente previsto dalle norme regolamentari della *Banca*.

3. I documenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 2 devono essere prodotti solo se coerenti con la natura dell'investimento finanziato. Il permesso di costruire o altro provvedimento autorizzativo comunale di cui alle lettere c) e d) possono essere prodotti, a pena di revoca, entro 60 giorni dalla delibera di concessione della garanzia e comunque prima dell'inizio dei lavori relativi agli *Interventi ammissibili*. I documenti di cui alla lettera j) dovranno essere acquisiti prima della concessione della *Garanzia*. Con la domanda di ammissione dovrà in ogni caso essere prodotta una copia del documento di cui alla lettera c).
4. Non sono procedibili le richieste pervenute al *Gestore* oltre il termine di cui al comma 2, quelle non conformi al modulo di cui all'allegato 1 o prive del codice fiscale e della partita IVA del *Soggetto beneficiario*.
5. Le *Banche* possono presentare la richiesta di ammissione dell'operazione al *Fondo*, anche prima della propria delibera di concessione del *Finanziamento*; in tal caso le *Banche* stesse sono tenute a deliberare la concessione del *Finanziamento* entro 3 (*tre*) mesi dalla data della delibera di concessione della garanzia. La data della delibera di concessione del *Finanziamento* deve essere comunicata al *Fondo* entro 1 (uno) mese.
6. La *Banca* è obbligata ad acquisire e trattenere l'allegato 2, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del *Soggetto beneficiario*, e la documentazione sulla cui base la *Banca* ha compilato il modulo di richiesta di cui all'allegato 1.
7. I dati del *Soggetto beneficiario* verranno trattati nel rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
8. La *Garanzia diretta* è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti - se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo* - che le *Banche* avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale, o qualora non sia rispettato il termine previsto al precedente comma 5.

ARTICOLO 7

(ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE)

1. Alle richieste pervenute al *Fondo* è assegnato dal *Gestore* un numero di posizione progressivo che viene comunicato, entro 15 (*quindici*) giorni lavorativi dall'arrivo delle stesse, alle *Banche* e ai *Soggetti beneficiari* mediante Posta Elettronica Certificata, unitamente al nominativo del responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. In alternativa il *Gestore* comunica, entro il medesimo termine di 15 (*quindici*) giorni lavorativi, la non procedibilità e, in caso di richiesta incompleta, invita le *Banche* al completamento della richiesta.
2. Ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo, la data da prendere in considerazione delle richieste è quella di arrivo al *Gestore* della richiesta completa. La documentazione ricevuta

- dopo le ore 16,30 dei giorni da lunedì a giovedì e le ore 13,30 di venerdì è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza, che coincidono con un giorno di chiusura degli uffici, si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
3. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dall'apposito modulo, sono presentate al *Comitato*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile affinché possano essere deliberate di norma entro il termine di 60 (*sessanta*) giorni dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.
 4. Nel caso in cui il *Gestore* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Comitato* decorre dalla data in cui pervengono, anche se sottoscritti dalla sola *Banca*, i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
 5. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, di cui all'allegato 1, le rettifiche o le integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore* entro il termine di 4 (*quattro*) mesi dalla data della richiesta del *Gestore* stesso.
 6. Entro 10 (*dieci*) giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato* il *Gestore* comunica alle *Banche* e ai *Soggetti beneficiari*, mediante Posta Elettronica Certificata firmata digitalmente, l'ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero le motivazioni della inammissibilità della richiesta.
 7. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia.
 8. Il *Comitato* delibera l'ammissione all'intervento del *Fondo* subordinatamente all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*, nei limiti dell'impegno massimo del *Fondo* e della disponibilità nel *Plafond disponibile del singolo Ente apportante*. Il *Gestore* comunica tempestivamente all'*Ente apportante*, mediante Posta Elettronica Certificata, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce alle *Banche*, le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da esse inviata.
 9. Qualora il *Comitato* abbia deliberato l'ammissione alla *Garanzia* a condizione del verificarsi di uno o più eventi specifici, la *Banca*, pena l'inefficacia, deve comunicare lo scioglimento della condizione entro 3 (*tre*) mesi dalla data in cui l'evento si è verificato. Resta inteso che l'evento deve verificarsi entro il termine indicato nella delibera di ammissione del *Comitato*, pena l'inefficacia della garanzia del *Fondo*.
 10. Qualora la *Banca* comunichi la concessione di un importo di *Finanziamento* inferiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *Gestore* provvede d'ufficio a registrare il nuovo importo e a calcolare il corrispondente importo massimo garantito.

ARTICOLO 8

(VARIAZIONI E RELATIVE AUTORIZZAZIONI)

1. Ai fini della conferma della *Garanzia*, per ogni operazione ammessa, le *Banche* devono presentare, mediante Posta Elettronica Certificata, preventiva richiesta di variazione della delibera del *Comitato*, in caso di modifiche:
 - a) delle altre garanzie prestate in favore delle *Banche*;
 - b) in aumento dell'importo e/o della durata del *Finanziamento* concesso dalla *Banca*;
 - c) dei requisiti soggettivi dei *Soggetti beneficiari* di cui all'articolo 2;
 - d) delle finalità dell'*Intervento ammissibile* inizialmente previste, per tutte le variazioni intervenute dalla data di ammissione alla *Garanzia del Fondo* all'estinzione dell'operazione garantita;
 - e) della titolarità del credito, a seguito di fusione o scissione del richiedente la garanzia, o di portabilità, purché a favore di altra banca essendo esclusa ogni altra forma di cessione o trasferimento del credito;
 - f) della titolarità dei *Soggetti beneficiari*.
2. Ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento e il monitoraggio dei *Soggetti beneficiari* e sul mantenimento a destinazione sportiva degli impianti/attrezzature, oggetto delle operazioni ammesse a beneficio di cui si è venuti a conoscenza, deve essere comunicato con una relazione, almeno semestrale, dalle *Banche* al *Gestore* mediante Posta Elettronica Certificata.
3. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste all'articolo 6 per le domande di ammissione.

ARTICOLO 9

(CONTROLLI)

1. Il *Soggetto beneficiario* deve assicurare la diligente manutenzione dell'impianto, la destinazione dello stesso ad uso sportivo e conservarne la disponibilità per tutta la durata dell'ammortamento del *Finanziamento* ammesso al *Fondo*. Nel caso di opere pubbliche realizzate direttamente a spese dello *sponsor* o del privato i predetti requisiti possono essere assicurati dall'ente proprietario dell'impianto. Al fine di accertare l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dalla Legge n. 289/02, il *Gestore* si riserva di compiere in qualunque momento verifiche su quanto sopra mediante richiesta di idonea documentazione o, anche, attraverso ispezioni all'impianto sportivo oggetto dell'operazione ammessa a beneficio.
2. Il *Gestore* potrà chiedere alla *Banca*, per tutta la durata dell'ammortamento del *Finanziamento* ammesso al *Fondo*, l'aggiornamento dei dati e delle informazioni relative al *Soggetto beneficiario* fornite con la domanda di ammissione al *Fondo*, fermo restando quanto previsto al comma 1.

ARTICOLO 10

(EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI)

1. Il *Finanziamento* ammesso all'intervento del *Fondo* deve essere totalmente erogato ai *Soggetti beneficiari* entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Garanzia diretta* assunta dal *Comitato*.
2. La *Banca* dovrà erogare il *Finanziamento* previo accertamento dell'effettiva realizzazione dei lavori finanziati e della relativa spesa, in base alle norme di legge e ai propri regolamenti.
3. La *Banca* dovrà consentire al *Gestore*, in qualsiasi momento, l'esame della documentazione acquisita per l'erogazione delle somme.
4. Il *Gestore* si riserva di revocare la garanzia del *Fondo* ove accertasse la non pertinenza delle somme erogate alle finalità del *Finanziamento* ammesso.
5. I termini per l'erogazione possono essere prorogati, fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi, su delibera del *Comitato*, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata da cause oggettive, non imputabili, a giudizio del *Comitato*, a responsabilità del *Soggetto beneficiario* che hanno impedito l'erogazione stessa.
6. I *Finanziamenti* di importo superiore ad € 70.000,00 (settantamila) o durata superiore ad anni 7 (sette) devono essere perfezionati mediante un contratto di *Finanziamento* per atto pubblico e, qualora non contestuale, con relativo atto di erogazione. I *Finanziamenti* di importo e durata pari o inferiore a quelli sopra indicati potranno essere perfezionati con scrittura privata avente data certa. Entro 1 (*uno*) mese dalla stipula deve essere data comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto e/o degli atti di erogazione. Con riferimento alla data della stipula, deve essere altresì comunicata la tipologia del tasso applicato (fisso o variabile) con il parametro di riferimento e lo *spread* applicato.
7. Le operazioni di *Finanziamento* possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra le *Banche* e i *Soggetti beneficiari* ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso deve essere determinato e indicato in sede di contratto di *Finanziamento* e/o di erogazione. Entro 1 (*uno*) mese successivo dall'erogazione a saldo, le *Banche* devono far pervenire al *Gestore*, mediante Posta Elettronica Certificata, dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, il piano di ammortamento, la data di scadenza dell'ultima rata e il tipo di tasso adottato (fisso o variabile). Con riferimento alla data dell'erogazione a saldo, per il tasso fisso deve essere indicato il tasso di interesse praticato, mentre per il tasso variabile debbono essere segnalati il parametro di riferimento e lo *spread* applicato. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità le *Banche* devono far pervenire il collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione delle opere e il parere del competente Organo tecnico del CONI per la verifica finale dei lavori relativi all'investimento ammesso al *Fondo*, attestante la conformità delle opere realizzate al

progetto approvato con parere in linea tecnico-sportiva, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b). Nel caso di acquisto di impianti/attrezzature le *Banche* devono far pervenire la documentazione relativa alle spese sostenute (fatture e/o atto di acquisto).

8. In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della *Garanzia* da parte del *Comitato*, le *Banche* devono far pervenire al *Gestore*, prima della data della delibera del *Comitato*, la dichiarazione e il parere, di cui al precedente comma 7.
9. La *Garanzia* ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Comitato* o dalla data di valuta dell'erogazione del *Finanziamento*, se questo è erogato dopo la concessione della *Garanzia*. La quota di garanzia è commisurata alla quota di finanziamento erogato.
10. Qualora la garanzia costituisca aiuto di Stato e venga concessa ai sensi del regolamento 651/2014, l'aiuto, costituito dal premio di garanzia a condizione agevolata non di mercato, non potrà essere erogato nel caso in cui il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente in conseguenza di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, con la conseguenza che il premio da corrispondere sarà quello di mercato, con recupero dell'aiuto da parte del beneficiario in occasione della regolarizzazione della posizione nei confronti della Commissione europea.

ARTICOLO 11

(AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO)

1. In caso di *Inadempimento* del *Soggetto beneficiario*, le *Banche* inviano tramite raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata al *Soggetto beneficiario* inadempiente e, per conoscenza, agli altri garanti ed al *Gestore*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'intera esposizione debitoria
2. La *Banca* attiverà, anche nell'interesse del *Gestore* come indicato nel successivo articolo 16, il recupero del credito esperendo tutte le azioni necessarie o anche soltanto utili o opportune.
3. Al fine di mantenere in essere i finanziamenti garantiti e limitare al massimo le risoluzioni dei *Finanziamenti* con le relative escussioni della *Garanzia*, la data fissata in via definitiva dall'intimazione di pagamento dell'intera esposizione debitoria può essere prorogata dalla *Banca* dandone comunicazione al *Soggetto beneficiario* inadempiente e contestualmente al *Gestore*.
4. Fino alla data di pagamento dell'intera *Esposizione debitoria*, di cui all'articolo 13, comma 1, sono consentiti:
 - accordi transattivi di rimodulazione del rimborso dell'intero *Finanziamento* ovvero accordi transattivi a saldo e stralcio che devono essere sottoposti preventivamente dalle *Banche* al *Gestore* per l'assenso del *Comitato*;

- dilazioni del pagamento delle rate del *Finanziamento* dandone semplice comunicazione al *Gestore*, senza necessità di accettazione da parte di quest'ultimo.
5. La dilazione temporale del piano di rientro di cui al punto precedente non può essere superiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di concessione della dilazione stessa. La somma di eventuali periodi di dilazioni di pagamento concesse a valere sul medesimo *Finanziamento* non può essere superiore a 24 (ventiquattro) mesi.
 6. La rimodulazione del rimborso dell'intero *Finanziamento* con modifica del contratto originario non può essere superiore ad un terzo della durata originaria dell'ammortamento del *Finanziamento* che comunque, compresa la dilazione temporale, non può portare ad una durata complessiva della *Garanzia* superiore di 36 (trentasei) mesi alla sua durata massima ventennale.
 7. Le proposte transattive formulate dai *Soggetti beneficiari* di rimodulazione del rimborso dell'intero *Finanziamento* devono essere presentate dalle *Banche* al *Gestore* entro 10 (*dieci*) giorni dalla loro formalizzazione per essere sottoposte preventivamente all'assenso del *Comitato* e, nel caso di proposte a saldo e stralcio, devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 30% del debito complessivo (rate insolute, capitale residuo ed interessi di mora).
 8. Le proposte transattive a saldo e stralcio formulate dai *Soggetti beneficiari* e valutate positivamente dalle *Banche*, possono essere equiparate, ai fini dell'attivazione della garanzia del *Fondo* e dell'efficacia della stessa, all'avvio delle azioni di recupero, nel rispetto dei termini fissati dalle disposizioni operative di cui ai commi che precedono.
 9. Le proposte transattive a saldo e stralcio devono essere presentate al *Gestore* a pena di improcedibilità, mediante la compilazione dell'apposito modello, di cui all'allegato 3, unitamente a tutti i documenti richiesti per l'attivazione della garanzia del *Fondo*, di cui al successivo articolo 13, comma 4, con esclusione della lettera h).
 10. Le proposte transattive di rimodulazione del rimborso dell'intero *Finanziamento* devono contenere:
 - a) l'ammontare del debito complessivo vantato dalla *Banca* alla data della proposta stessa;
 - b) le nuove modalità e/o tempistiche di rimborso del *Finanziamento* proposte;
 - c) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del *Soggetto beneficiario* debitore e/o dei suoi garanti;
 - d) le eventuali altre esposizioni debitorie del *Soggetto beneficiario* nei confronti della *Banca*;
 - e) le valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la *Banca* a deliberare positivamente la proposta.
 11. Le proposte transattive a saldo e stralcio devono contenere:
 - a) l'ammontare del debito complessivo vantato dalla *Banca* alla data della proposta stessa;
 - b) l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;
 - c) l'ammontare dell'importo proposto in termini percentuali rispetto all'*Esposizione debitoria*;
 - d) la perdita a carico della *Banca* in caso di accoglimento;

- e) la conseguente perdita a carico del *Fondo*;
 - f) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del *Soggetto beneficiario* debitore e/o dei suoi garanti;
 - g) le eventuali altre esposizioni debitorie del *Soggetto beneficiario* nei confronti della *Banca*;
 - h) le valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la *Banca* a deliberare positivamente la proposta.
12. Il *Gestore* si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dalla *Banca* nella proposta di accordo transattivo di ristrutturazione e, per quella di accordo transattivo a saldo e stralcio nel citato allegato 3.
13. Il *Gestore* esamina prioritariamente le proposte transattive valutate positivamente dalla *Banca* e sottopone gli esiti istruttori al *Comitato* entro 30 (*trenta*) giorni dalla data di arrivo della proposta, completa di tutte le informazioni fornite dalla *Banca* indicate ai precedenti commi 10 e 11. Il *Gestore* comunica la delibera del *Comitato* alla *Banca*. La *Banca* comunica al *Gestore*, entro 30 (*trenta*) giorni, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo transattivo.
14. In caso di presentazione di proposte transattive a saldo e stralcio con una percentuale di pagamento inferiore al 30% dell'*Esposizione debitoria* ovvero di espresso rigetto da parte del *Comitato* delle proposte transattive, le *Banche*, ai fini della conferma dell'efficacia della garanzia del *Fondo*, sono tenute a non dar corso alle proposte e a proseguire le azioni di recupero nei confronti dei *Soggetti beneficiari* per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.
15. L'importo a saldo e stralcio ricavato in sede spetta alla *Banca* a riduzione dell'esposizione debitoria, questa deve trasmettere al *Gestore* idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo, dalla quale risultino l'importo e la valuta di pagamento.
16. Il *Gestore* conseguentemente liquiderà alla *Banca* la percentuale massima garantita della perdita definitiva subita da quest'ultima, nel limite dell'importo massimo garantito.
17. L'importo di cui al comma precedente che verrà riconosciuto alla *Banca* dal *Fondo*, quale perdita definitiva, non potrà in nessun caso superare quello calcolato alla data di presentazione della proposta di transazione da parte della *Banca* e deliberato dal *Comitato*, senza l'addebito di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati.

ARTICOLO 12

(MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E ACCORDI TRANSATTIVI SUCCESSIVI ALLA RISOLUZIONE DEL MUTUO)

1. Eventuali modifiche alle condizioni contrattuali, anche di rimborso del *Finanziamento*, dovranno essere preventivamente comunicate al *Gestore* e da questo autorizzate.
2. Le proposte transattive formulate dai *Soggetti beneficiari* successivamente alla risoluzione del mutuo devono essere sottoposte preventivamente dalle *Banche* al *Gestore* per l'assenso del

- Comitato* e devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 30% dell'esposizione debitoria.
3. Le proposte transattive formulate successivamente alla risoluzione del mutuo devono essere presentate al *Gestore* entro 10 (*dieci*) giorni dalla loro formalizzazione, per il successivo esame del *Comitato*.
 4. Tali richieste devono contenere:
 - a) l'ammontare della perdita complessiva subita dalla *Banca* alla data della proposta stessa;
 - b) l'importo proposto e le modalità di pagamento;
 - c) la perdita a carico della *Banca* in caso di accoglimento;
 - d) la conseguente perdita a carico del *Fondo*;
 - e) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del *Soggetto beneficiario* debitore e/o dei suoi garanti;
 - f) le eventuali altre esposizioni debitorie del *Soggetto beneficiario* nei confronti della *Banca*;
 - g) le valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la *Banca* a deliberare positivamente la proposta.
 5. Il *Gestore* si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dalla *Banca* nella proposta transattiva.
 6. Il *Gestore* esamina prioritariamente le proposte transattive valutate positivamente dalla *Banca* e sottopone gli esiti istruttori al *Comitato* entro 30 (*trenta*) giorni dalla data di arrivo della proposta, completa di tutte le informazioni indicate al precedente comma 4. Il *Gestore* comunica la delibera del *Comitato* alla *Banca*. La *Banca* comunica al *Gestore*, entro 30 (*trenta*) giorni dalla comunicazione del *Gestore*, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo transattivo.
 7. In caso di espresso rigetto da parte del *Comitato* delle proposte transattive, le *Banche* sono tenute a non dar corso alle proposte transattive e, in ottemperanza al mandato ricevuto dal *Fondo* di cui all'articolo 16, comma 2, a proseguire le azioni di recupero nei confronti dei *Soggetti beneficiari* per l'intero ammontare della perdita subita dal *Fondo*.
 8. L'importo ricavato in sede transattiva è ripartito tra la *Banca*, il *Gestore* e l'eventuale cogarante (per quest'ultimo soggetto nel caso ciò sia previsto in apposita convenzione), in proporzione alla originaria percentuale tra *Finanziamento* totale, *Finanziamento* ammesso al *Fondo* e *Finanziamento* cogarantito.

ARTICOLO 13
(ATTIVAZIONE DEL FONDO)

1. Trascorsi 60 (*sessanta*) giorni dalla data fissata in via definitiva dall'intimazione di pagamento di cui all'articolo 11, comma 1, senza che sia intervenuto il pagamento dell'intera *Esposizione debitoria* da parte dei *Soggetti beneficiari*, le *Banche* possono richiedere l'attivazione del *Fondo*.
2. La richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere inviata al *Gestore*, mediante Posta Elettronica Certificata, entro 120 (*centoventi*) giorni dalla data fissata in via definitiva dall'intimazione di cui all'articolo 11, comma 1, per il pagamento dell'intera *Esposizione debitoria* ovvero entro 120 (*centoventi*) giorni dalla data di perfezionamento dell'accordo transattivo (data di avvenuto integrale pagamento da parte del proponente). Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della garanzia del *Fondo*.
3. Alla richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia della delibera di concessione del *Finanziamento*;
 - b) copia del contratto di *Finanziamento*;
 - c) copia dell'atto di erogazione;
 - d) copia del piano di ammortamento;
 - e) dichiarazione della *Banca* che attesti:
 - i. la data di *Inadempimento*;
 - ii. la data di intimazione di pagamento dell'ammontare dell'intera esposizione debitoria di cui all'articolo 11, comma 1, con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - iii. l'ammontare dell'esposizione debitoria, rilevato al 60° (*sessantesimo*) giorno successivo alla data fissata in via definitiva dall'intimazione di pagamento di cui all'articolo 11, comma 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;
 - f) copia dei bilanci approvati del *Soggetto beneficiario* e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali la *Banca* ha compilato il modulo di richiesta di cui all'allegato 1;
 - g) copia della documentazione inerente alle eventuali ulteriori garanzie reali e/o personali acquisite;
 - h) solo per gli accordi transattivi, idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo, dalla quale risultino l'importo e la valuta di pagamento.

ARTICOLO 14

(INEFFICACIA E REVOCA DELLA GARANZIA)

1. La *Garanzia* è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti - se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini

dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo* - che le *Banche* avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

2. La *Garanzia* è inefficace nel caso in cui non siano stati rispettati i termini previsti all'articolo 6, comma 5, all'articolo 7, comma 9, all'articolo 10, commi 1, 6 e 7, e all'articolo 13, comma 2, e nel caso di mancata comunicazione al *Gestore* da parte della *Banca* delle modifiche di cui all'articolo 8, comma 1.
3. La *Garanzia* è inefficace qualora l'accordo transattivo a saldo e stralcio, di cui all'articolo 11, comma 4, non sia stato preventivamente sottoposto al *Gestore* per l'esame e il successivo assenso da parte del *Comitato*, ovvero nel caso in cui venga riscontrato in sede di attivazione della garanzia che, a seguito del perfezionamento dell'accordo, non siano state rispettate le condizioni e la percentuale minima, dichiarate nella originaria richiesta di assenso, come approvata dal *Comitato*.
4. La *Garanzia* è inefficace nel caso in cui le proposte transattive vengano accolte e perfezionate dalle *Banche*, nonostante l'espresso rigetto del *Comitato*, ovvero vengano accolte e perfezionate in misura inferiore al 30% del debito complessivo.
5. La *Garanzia* è inefficace nel caso in cui le modifiche alle condizioni contrattuali, anche di rimborso del *Finanziamento*, non siano state preventivamente comunicate al *Gestore* e, nei casi previsti, da questo autorizzate o non siano rispettati i limiti massimi previsti dall'articolo 11, comma 5.
6. La garanzia è inefficace nel caso in cui non sia stata effettuata, nei termini e per i valori previsti, la partecipazione al capitale d'impresa di cui all'articolo 18, comma 1, lettera m).
7. La *Garanzia* è inefficace nel caso in cui il ritardo nel versamento da parte delle Banche del premio periodico di cui all'articolo 20, commi 2 e 5, sia superiore a 6 (sei) mesi.
8. La *Garanzia* è revocata nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 6, comma 3.
9. La *Garanzia* potrà essere revocata ove il *Gestore* accertasse la non pertinenza delle somme erogate alle finalità del *Finanziamento* ammesso.

ARTICOLO 15

(LIQUIDAZIONE)

1. Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste all'articolo 7 per le richieste di ammissione.
2. Entro 90 (*novanta*) giorni dal ricevimento della completa documentazione, di cui all'articolo 13, comma 4, il *Gestore* liquida alle *Banche* l'importo garantito dell'ammontare dell'esposizione, di cui all'articolo 13, comma 3, lettera e), punto iii) nella misura massima deliberata dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*.

ARTICOLO 16

(SURROGAZIONE E RECUPERO DEL CREDITO)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, il *Fondo*, nei limiti di quanto corrisposto in esecuzione della garanzia prestata è surrogato pro quota nei confronti del debitore principale, dei garanti e delle garanzie reali prestate. In caso di *Cogaranzia*, poiché il pagamento non potrà eccedere la quota garantita da ciascuno dei cogaranti, tra gli stessi non ci sarà rivalsa.
2. Il *Gestore*, con l'ammissione al *Fondo*, conferisce mandato alla *Banca*, che ha ottenuto la liquidazione della perdita, di attivare e coltivare le azioni di recupero, anche in nome e per conto del *Fondo* usando la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*; nel qual caso il *Fondo* ha l'obbligo di concorrere alle spese di lite in misura proporzionale alla quota di credito per la quale è stato dato corso al recupero. La volontà del *Gestore* di avvalersi della facoltà di conferire il predetto mandato è comunicata contestualmente alla liquidazione della perdita.
3. La *Banca* che ha ottenuto la liquidazione della perdita non può rinunciare al mandato, salvo giustificato motivo, del quale dovrà dare comunicazione al *Gestore* entro 30 (*trenta*) giorni dall'ottenimento della liquidazione della perdita.
4. La *Banca* che ha ottenuto la liquidazione della perdita è tenuta a fornire al *Gestore* un prospetto informativo sull'esito delle azioni di recupero indicante le somme recuperate - nel caso le azioni abbiano avuto esito soddisfacente - e le spese legali, in proporzione ai crediti rispettivamente vantati nei confronti del debitore. Le somme recuperate per conto del *Fondo* dovranno essere versate allo stesso, con valuta dello stesso giorno dell'incasso, da parte della *Banca* che ha proceduto per nome e per conto del *Fondo* stesso. Le somme recuperate dalle azioni intraprese sono ripartite tra *Banca* e *Gestore* ed eventuale cogarante (per quest'ultimo soggetto nel caso ciò sia previsto in apposita convenzione) in proporzione alla originaria percentuale tra *Finanziamento* totale, *Finanziamento* ammesso al *Fondo* e *Finanziamento* cogarantito.
5. Nel caso il *Gestore* intenda procedere direttamente nei confronti del *Soggetto beneficiario*, la *Banca* che ha ottenuto la liquidazione della perdita dovrà fornire al *Gestore* la documentazione relativa al rapporto di credito e necessaria per consentire l'esercizio dell'azione nei confronti del debitore.
6. Una relazione del *Gestore* sulle attività di recupero svolte, unitamente all'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, è sottoposta annualmente all'esame del *Comitato*.
7. L'eventuale rinuncia alle azioni di recupero dovrà essere concordata tra la *Banca* e il *Gestore*.

ARTICOLO 17

(PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA E DI REVOCA DELL'INTERVENTO)

1. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia e/o alla revoca dell'intervento del *Fondo*, il *Gestore* comunica alle *Banche e/o ai Soggetti beneficiari* l'avvio del relativo procedimento di inefficacia e/o revoca dell'intervento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 (*trenta*) giorni, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
2. Entro il predetto termine di 30 (*trenta*) giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia e/o revoca dell'intervento, gli interessati possono presentare al *Gestore* scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante Posta Elettronica Certificata.
3. Il *Gestore*, esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
4. Entro 90 (*novanta*) giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di inefficacia e/o revoca dell'intervento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Comitato* delibera, con provvedimento motivato, la conferma ovvero l'inefficacia della garanzia, la revoca dell'intervento ovvero l'archiviazione del procedimento, qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso.
5. Il *Gestore* comunica ai soggetti interessati, a mezzo Posta Elettronica Certificata, i provvedimenti adottati.

ARTICOLO 18

(CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI)

1. I criteri adottati dal *Gestore*, in via generale, per la presentazione delle proposte di delibera al *Comitato*, sono i seguenti:
 - a) Il modello di valutazione adottato è distinto per settore economico di appartenenza.
 - b) Per tutti i settori, per richieste di importo superiori a € 70.000,00 (settantamila/00) e durate superiori a 7 (sette) anni, sarà indispensabile acquisire il progetto definitivo, munito del parere favorevole espresso dal CONI competente, sul quale si sia già espresso positivamente anche il Comune nel quale il progetto stesso sarà realizzato (al fine di poter valutare la sostenibilità del piano di fattibilità nel suo insieme).
 - c) Nel caso di iniziative ed interventi di elevato valore sociale di cui all'art. 4, comma 4, il *Comitato* potrà deliberare che l'ammissibilità all'intervento del *Fondo* avvenga in base alla valutazione della capacità di rimborso del *Finanziamento*, basata esclusivamente sull'attendibilità delle previsioni dei costi e dei ricavi determinate in funzione della durata del *Finanziamento*.

- d)** Nel caso di società private di capitali, neo-costituite, l'ammissibilità all'intervento del *Fondo* è determinata, oltre che dal modello di valutazione previsionale, anche sulla base delle seguenti informazioni:
- i. ammontare dei mezzi propri nell'*Investimento*, con l'indicazione analitica dei relativi importi e delle fonti di copertura;
 - ii. indicazione delle ulteriori garanzie offerte a fronte dell'operazione;
 - iii. informazioni sulla struttura societaria (data di costituzione, informazioni sul capitale sociale, obiettivi societari etc.);
 - iv. informazioni sul *management* e sulle figure chiave (eventuali esperienze maturate, curricula delle principali posizioni societarie e tecniche);
 - v. domanda (bacino di utenza, localizzazione geografica etc.);
 - vi. offerta (descrizione dei servizi offerti, prezzi applicati, punti di forza/debolezza etc.);
 - vii. piano finanziario con proiezione dei costi e dei ricavi proiettati nel periodo compreso tra un minimo di 3 (*tre*) e un massimo di 5 (*cinque*) anni.
- e)** Nel caso di società private di capitali, già esistenti, l'ammissibilità dell'intervento del *Fondo* è determinata sulla base dei presupposti di cui al comma precedente, cui vanno aggiunti gli ultimi due bilanci completi.
- f)** Nel caso di società ed associazioni sportive dilettantistiche e ogni altro soggetto che persegua anche indirettamente finalità sportive, neo-costituite, l'ammissibilità dell'intervento del *Fondo* è determinata, oltre che dal modello di valutazione previsionale, anche sulla base dei seguenti presupposti:
- i. eventuale ammontare dei mezzi propri nell'*Investimento*, con l'indicazione analitica dei relativi importi e delle fonti di copertura;
 - ii. indicazione delle ulteriori garanzie offerte a fronte dell'operazione;
 - iii. informazioni sulla struttura associativa (data di costituzione, obiettivi etc.);
 - iv. informazioni sulle principali posizioni direttive e sulle figure chiave (eventuali esperienze maturate, curricula delle posizioni direttive e tecniche);
 - v. piano finanziario con proiezione dei costi e dei ricavi proiettati nel periodo compreso tra un minimo di 3 (*tre*) e un massimo di 5 (*cinque*) anni.
- g)** Nel caso di società ed associazioni sportive dilettantistiche e ogni altro soggetto che persegua anche indirettamente finalità sportive, già esistenti, l'ammissibilità dell'intervento del Fondo è determinata sulla base dei presupposti di cui al comma precedente, cui vanno aggiunti gli ultimi due bilanci/rendiconti.
- h)** Nel caso di enti morali o parrocchie, l'ammissibilità dell'intervento del Fondo è determinata, oltre che dal modello di valutazione previsionale, anche sulla base delle seguenti informazioni:

- i. eventuale ammontare dei mezzi propri nell'*Investimento*;
 - ii. indicazione delle ulteriori garanzie offerte a fronte dell'operazione;
 - iii. ultimi due rendiconti;
 - iv. criteri valutativi adottati per la determinazione dei dati di base (tariffe praticate, costi per il personale/personale volontario, spese di gestione etc.);
 - v. attività già svolta ed eventuali programmi futuri.
- i)** Nel caso di altri enti pubblici diversi dagli enti territoriali, l'ammissibilità dell'intervento del Fondo è determinata, oltre che dal modello di valutazione previsionale, anche sulla base delle seguenti valutazioni:
- i. eventuale ammontare dei mezzi propri nell'*Investimento*;
 - ii. indicazione delle ulteriori garanzie offerte a fronte dell'operazione;
 - iii. criteri valutativi adottati per la determinazione dei dati di base (tariffe praticate, costi per il personale, spese di gestione etc.);
 - iv. situazione patrimoniale e bilancio di previsione;
 - v. conto consuntivo.
- j)** La valutazione dei soggetti già esistenti, di cui alla precedente lettera e), viene effettuata su tre indici, calcolati sugli ultimi due bilanci dell'impresa, evidenziando in particolare:
- i. la copertura delle immobilizzazioni/struttura (A);
 - ii. l'incidenza della gestione caratteristica (B);
 - iii. l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (C).

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) PATRIMONIO NETTO + DEBITI MLT/IMMOBILIZZAZIONI	≥ 1
B) MARGINE OPERATIVO LORDO/VALORE DELLA PRODUZIONE	$\geq 0,20$
C) MARGINE OPERATIVO LORDO / ONERI FINANZIARI *	≥ 7

**in caso di oneri finanziari pari a 0, ai fini del calcolo verranno considerati pari a 1*

- a. I punteggi assegnati sulla base dei valori di riferimento sono i seguenti:

VALORE	PUNTI
"A" ≥ 1	3
$0,75 < "A" < 1$	2
$0 < "A" \leq 0,75$	1
"A" ≤ 0	0

"B" \geq 0,20	3
$0,15 \leq$ "B" $<$ 0,20	2
$0,05 \leq$ "B" $<$ 0,15	1
"B" $<$ 0,05	0
"C" \geq 7	3
$5 <$ "C" \leq 7	2
$3 <$ "C" \leq 5	1
"C" \leq 3	0

k) La valutazione delle società di calcio professionistico già esistenti, di cui alla precedente lettera e), viene effettuata sui seguenti tre indici, calcolati sugli ultimi due bilanci dell'impresa, evidenziando in particolare:

1. per richieste di ammissione alla *Garanzia* a fronte di *Finanziamenti* di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 5 anni:
 - i. la copertura dell'attivo/patrimonio netto (A);
 - ii. l'incidenza del costo del lavoro allargato sul valore della produzione (B);
 - iii. il grado di copertura finanziaria degli impegni a breve termine (D);
2. per richieste di ammissione alla *Garanzia* a fronte di *Finanziamenti* di durata superiore a 5 anni e non superiore a 20 anni:
 - i. la copertura dell'attivo/patrimonio netto (A);
 - ii. l'incidenza del costo del lavoro allargato sul valore della produzione (B);
 - iii. l'incidenza degli oneri finanziari sui ricavi (C).

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) PATRIMONIO NETTO /ATTIVO	$\geq 0,2$
B) COSTO DEL LAVORO ALLARGATO/VALORE DELLA PRODUZIONE	$\leq 0,6$
C) ONERI FINANZIARI/ VALORE DELLA PRODUZIONE	$\leq 0,0$
D) ATTIVITA' CORRENTI/PASSIVITA' CORRENTI	$\geq 0,7$

a. I punteggi assegnati sulla base dei valori di riferimento sono i seguenti:

VALORE	PUNTI
"A" \geq 0,2	3
$0,1 <$ "A" $<$ 0,2	2

$0,0 < "A" \leq 0,1$	1
$"A" \leq 0,0$	0
$"B" \leq 0,6$	3
$0,6 < "B" < 0,7$	2
$0,7 \leq "B" < 0,9$	1
$"B" \geq 0,9$	0
$"C" \leq 0,0$	3
$0,00 < "C" \leq 0,01$	2
$0,01 < "C" \leq 0,03$	1
$"C" > 0,03$	0
$"D" \geq 0,7$	3
$0,5 < "D" < 0,7$	2
$0,4 < "D" \leq 0,5$	1
$"D" \leq 0,4$	0

l) Il punteggio conseguibile (X) può variare da un minimo di 0 ad un massimo di 9 punti; le imprese sono suddivise nei seguenti tre livelli:

a. Per le società di calcio professionistico per un importo garantito fino a € 250.000,00 :

LIVELLO	SOMMA PUNTEGGIO
A	"X" = 6, 7, 8, 9
B	"X" = 3, 4, 5
C	"X" = 0, 1, 2

b. Per le società di calcio professionistico per un importo garantito oltre € 250.000,00 e per tutti gli altri soggetti beneficiari finali:

LIVELLO	SOMMA PUNTEGGIO
A	"X" = 7, 8, 9
B	"X" = 4, 5, 6
C	"X" = 0, 1, 2, 3

m) La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente comma è integrato con il seguente:

Anno 1	Anno 2	Valutazione
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<u>FASCIA "1"</u> (proposta positiva al Comitato previa valutazione del rapporto tra MOL – imposte/Servizio del debito)
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<u>FASCIA "2"</u> da valutare caso per caso sulla base: <ul style="list-style-type: none"> della situazione di bilancio aggiornata a data recente; del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all'allegato 1, scheda 9 o 12 delle presenti disposizioni operative;

		<ul style="list-style-type: none"> • del progetto di <i>Investimento</i>; • del rapporto tra MOL – imposte/Servizio del debito; • delle prospettive di mercato e crescita dell'impresa; • di una relazione della <i>Banca</i> contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di <i>Investimento</i>; • di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; • di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa; • del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	<u>FASCIA "3"</u> (proposta negativa al Comitato)
Qualsiasi livello	Indice: MEZZI PROPRI/TOTALE DEL PASSIVO <5% Riferito all'ultimo bilancio approvato	<u>FASCIA "3"</u> (proposta negativa al Comitato)

n) Le imprese appartenenti alla Fascia "3" sono inserite nella Fascia "2" a condizione che sia prevista una partecipazione al capitale d'impresa – da effettuarsi entro la data di erogazione del *Finanziamento* - tale che alternativamente o congiuntamente:

i. l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri/totale del passivo pari almeno al 20%;

ii. l'impresa acquisisca un punteggio figurativo sull'ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell'indice mezzi propri/totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 4.

L'efficacia della *Garanzia* resta in ogni caso subordinata all'effettiva acquisizione della partecipazione.

o) Le *Nuove imprese* non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

i. rientrano tutte nella modalità "caso per caso";

ii. non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di inizio dell'erogazione del *Finanziamento* (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci destinati alla realizzazione dell'investimento finanziato e subordinati alla restituzione del *Finanziamento* o i versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale. Il rimborso ai soci del finanziamento subordinato potrà eventualmente essere effettuato anche proporzionalmente al rimborso del capitale mutuato), sono inferiori al 25% dell'importo del programma di *Investimento* a carico del *Soggetto beneficiario*, calcolato al netto dell'I.V.A. per i Soggetti beneficiari che la recuperano e di eventuali contributi in conto capitale destinati al finanziamento dell'*Investimento*.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del *Finanziamento* le Banche devono far arrivare al Gestore idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il *business plan*, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema, di cui all'allegato 1, scheda 9 e 12 delle presenti disposizioni operative.

p) In deroga alla disciplina sull'attribuzione dei punteggi e delle fasce di merito di cui ai punti precedenti, la valutazione del merito creditizio per richieste d'importo pari o inferiore a € 70.000,00 (settantamila/00) e di durata pari o inferiore a 7 (sette) anni è effettuata tenendo in considerazione:

- i. Un piano previsionale che abbracci un orizzonte temporale di almeno 3 (tre) anni;
- ii. Ultimi due bilanci / rendiconti approvati (qualora disponibili);
- iii. Elementi qualitativi del beneficiario che tengano conto degli anni di attività, dei curricula dei gestori, del trend degli associati o tesserati, dell'eventuale presenza di presidi patrimoniali, del reddito medio della città ove si dispiega l'iniziativa, della propensione alla sportività della zona servita dall'impianto;
- iv. Presenza eventuale di elementi pregiudizievoli in capo alla società/associazione o riguardanti il legale rappresentante.

ARTICOLO 19

(CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO)

1. Nel caso in cui il *Soggetto beneficiario* sia una *P.M.I.* e la *Garanzia* rilasciata non superi l'importo di € 2.500.000,00 (*due milioni e cinquecentomila/00*) il *Gestore* quantifica l'elemento di aiuto di Stato concesso con la *Garanzia*, in termini di equivalente sovvenzione lordo, applicando il "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle *PMI* (Aiuto di Stato n. 182/2010 - Italia)", notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico e approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.
2. Nel caso in cui il *Soggetto beneficiario* sia una piccola o media impresa e la *Garanzia* rilasciata superi l'importo di € 2.500.000,00 (*due milioni e cinquecentomila/00*) il *Gestore* quantifica l'elemento di aiuto di Stato concesso con la *Garanzia*, in termini di equivalente sovvenzione lordo, applicando il metodo dei "premi esenti", di cui alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) del 20/6/2008, con riferimento alla seguente tabella di corrispondenza, in base al rating attribuito al mutuatario utilizzando il modello della Banca o delle Agenzie di rating

Qualità creditizia	Standard & Poor's	Fitch	Moody's	Premio «esente» annuo
Qualità più elevata	AAA	AAA	Aaa	0,4 %
Capacità di pagamento molto alta	AA + AA AA -	AA + AA AA -	Aa 1 Aa 2 Aa 3	0,4 %
Capacità di pagamento alta	A + A A -	A + A A -	A 1 A 2 A 3	0,55 %
Capacità di pagamento adeguata	BBB + BBB BBB -	BBB + BBB BBB -	Baa 1 Baa 2 Baa 3	0,8 %
Capacità di pagamento che può risentire di condizioni sfavorevoli	BB + BB BB -	BB + BB BB -	Ba 1 Ba 2 Ba 3	2,0 %
Capacità di pagamento probabilmente pregiudicata in caso di condizioni sfavorevoli	B + B B -	B + B B -	B 1 B 2 B 3	3,8 % 6,3 %
Capacità di pagamento che dipende dal perdurare di condizioni favorevoli	CCC + CCC CCC - CC	CCC + CCC CCC - CC C	Caa 1 Caa 2 Caa 3	Non può essere fornito un premio «esente» annuo
In stato di inadempimento o prossimo allo stato di inadempimento	SD D	DDD DD D	Ca C	Non può essere fornito un premio «esente» annuo

- Nel caso in cui il *Soggetto beneficiario* sia una grande impresa il *Gestore* quantifica l'elemento di aiuto di Stato concesso con la *Garanzia* utilizzando i criteri stabiliti dalla Comunicazione suddetta per definire premi di mercato (copertura dei rischi relativi alla concessione della stessa e delle spese amministrative e remunerazione adeguata del capitale)
- I metodi di cui ai commi precedenti consentono di determinare un teorico premio di mercato che viene confrontato con il premio effettivamente addebitato per individuare l'equivalente sovvenzione lordo della garanzia calcolato con le formule di cui all'allegato 5.
- L'equivalente sovvenzione lordo è l'importo aggregato dei differenziali annui fra il premio teorico di mercato, di cui al precedente comma 4, e il premio effettivamente pagato, attualizzati alla data di concessione della garanzia, utilizzando il tasso di riferimento di cui alla "Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione" (GU C 14 del 19/1/2008).

ARTICOLO 20
(COSTO DELLA GARANZIA)

1. Le *Banche* sono tenute a versare a favore del *Fondo* un premio pari a € 150,00 (*centocinquanta/00*), al momento dell'inoltro della richiesta di ammissione dell'operazione al *Fondo*, per la copertura delle spese di istruttoria e gestione della pratica, ad esclusione delle operazioni di sostituzione della garanzia del *Finanziamento* di cui al secondo alinea della lettera f) delle Definizioni e di quelle di cui all'art. 4, comma 4. Non sarà possibile procedere alla concessione della *Garanzia* in assenza del predetto versamento.
2. Per ciascuna delle operazioni ammesse alla garanzia del *Fondo*, dal momento in cui la *Garanzia* ha effetto e per l'intera durata delle stesse, le *Banche* devono versare a favore del *Fondo* un premio di garanzia annuo, entro il 15 febbraio di ogni anno, pari allo 0,25% oppure allo 0,35% nel caso di *Cogaranzia* o di *Finanziamento* garantito esclusivamente dal *Fondo*, dell'importo garantito del debito residuo del *Finanziamento* (calcolato come capitale insoluto, interessi insoluti, capitale residuo o capitale garantito del *Finanziamento* per i mutui erogati non ancora in ammortamento), risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, col limite massimo dell'importo ammesso alla garanzia del *Fondo* (vedi tabelle 2 e 3). Per il primo anno solare di efficacia della *Garanzia* il predetto premio sarà calcolato per dodicesimi, sul debito residuo o sulla quota di capitale garantito del *Finanziamento*, facendo riferimento al numero di mesi di efficacia della stessa, computando l'eventuale frazione di mese per intero e dovrà essere versato in occasione della prima erogazione del mutuo garantito.
3. Per consentire al *Gestore* di effettuare la richiesta di pagamento del premio di garanzia in tempo utile a consentire il pagamento nei termini previsti, le *Banche* dovranno trasmettere entro il 15 gennaio di ogni anno i dati relativi al debito residuo o alla quota di capitale garantito di ciascun *Finanziamento* beneficiario della *Garanzia*, come dettagliato al comma precedente, utilizzando il modello di cui all'allegato 4.
4. Per ciascuna delle operazioni a beneficio di Enti pubblici, delle Federazioni Sportive Nazionali, di sostituzione della garanzia del *Finanziamento* di cui al secondo alinea della lettera f) delle Definizioni e di quelle di cui all'art. 4, comma 4, ammesse alla garanzia del *Fondo* e per l'intera durata delle stesse, le *Banche* non sono tenute a versare alcun premio periodico a favore del *Fondo* (vedi tabelle 2 e 3).
5. La *Garanzia*, nel limite massimo complessivo di un terzo del *Fondo di dotazione*, potrà, inoltre, essere rilasciata alle condizioni di mercato determinate in base alle disposizioni di cui alla "Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)" pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea

in data 20 giugno 2008. In tal caso le modalità di corresponsione del premio sono le medesime di cui al precedente comma 2 e per determinare il premio teorico di mercato della *Garanzia* il *Gestore* applica i metodi di cui all'articolo 19.

Tabella 2 - Costo della garanzia di cui ai commi 2 e 3

Per operazioni:	all'inoltro della richiesta di ammissione (euro)	percentuale annua sull'ammontare del finanziamento garantito
Di cui all'articolo 2	150,00	0,25%
Con <i>Soggetti beneficiari</i> Enti pubblici e Federazioni sportive	150,00	0,00%
Di cui all'articolo 4, comma 4, e di sostituzione della garanzia del <i>Finanziamento</i> di cui al secondo alinea della lettera f) delle Definizioni	0,00	0,00%
Di cui all'art. 2 garantite esclusivamente dal <i>Fondo</i>	150,00	0,35%

Tabella 3 - Costo della cogaranzia di cui ai commi 2 e 4

Per operazioni:	all'inoltro della richiesta di ammissione (euro)	percentuale annua sull'ammontare del finanziamento garantito
Di cui all'articolo 2	150,00	0,35%
Con <i>Soggetti beneficiari</i> Enti pubblici e Federazioni sportive	150,00	0,00%
Di cui all'articolo 4, comma 4, e di sostituzione della garanzia del <i>Finanziamento</i> di cui al secondo alinea della lettera f) delle Definizioni	0,00	0,00%

ARTICOLO 21

(ENTRATA IN VIGORE E DURATA)

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 2018 e sarà operativo fino al 30 giugno 2021.

ALLEGATI:

- Allegato 1: Modulo di richiesta della garanzia da parte della banca
- Allegato 2: Modulo di richiesta di agevolazione da parte del beneficiario finale
- Allegato 3: Schema di ipotesi transattiva
- Allegato 4: Modulo di comunicazione del debito residuo per calcolo premio di garanzia
- Allegato 5: Formule di calcolo dell'ESL